

## COMUNE DI AGRIGENTO

### REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

#### Capo I Disposizioni generali

Art. 1 ( Oggetto ) - Il presente Regolamento disciplina la gestione delle entrate comunali derivanti da:

- a) tributi;
- b) sanzioni pecuniarie per la violazione di norme di legge o regolamentari;
- c) prestazioni patrimoniali varie;
- d) tariffe per la fruizione di servizi collettivi e a domanda individuale;
- e) locazioni e dismissioni di beni patrimoniali.

Art. 2 ( Finalità ) L'attività di accertamento e di riscossione delle entrate è disciplinata nel rispetto dei principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, di riduzione degli adempimenti dei cittadini e di potenziamento dell'attività di controllo sostanziale degli uffici. Le disposizioni del presente Regolamento si conformano alle norme dello Statuto comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia. L'azione degli uffici preposti alla gestione delle entrate è retta con criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.

Art. 3 (Definizioni) - Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:

- a) *entrate di diritto pubblico*: i tributi, le sanzioni pecuniarie e le altre prestazioni patrimoniali che il Comune acquisisce (*iure imperii*) in base a norme di rilevanza pubblicistica;
- b) *entrate di diritto privato* : le tariffe per la fruizione dei servizi, il corrispettivo della locazione o della vendita dei beni patrimoniali e per l'emissione di obbligazioni, che provengono all'Ente (*iure gestionis* o *iure privatorum*) dal compimento di atti o negozi giuridici di carattere privatistico.

#### CAPO II Organi competenti alla gestione delle entrate

Art. 4 (Funzionario responsabile) - I compiti in ordine all'attività organizzativa e gestionale dell'entrata, ivi compresa l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione

spettano al responsabile del servizio.

Art. 5 ( Attribuzioni) - Il funzionario responsabile cura l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, ed in particolare:

- a) controlla il corretto adempimento delle obbligazioni a cui sono tenuti i cittadini per effetto di norme di legge, di regolamenti comunali o di un rapporto negoziale intervenuto con il Comune;
- b) sottoscrive gli atti di contestazione e costituzione in mora per le entrate di diritto privato, o gli avvisi di liquidazione ed accertamento e di irrogazione delle sanzioni per quelle tributarie e di diritto pubblico;
- c) sottoscrive i provvedimenti di ingiunzione amministrativa di cui all'art.2 del R.D. 14.4.1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni ed appone il visto sui ruoli di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura ogni atto del procedimento e tiene i rapporti con i cittadini interessati secondo il tenore di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, qualora non provveda alla nomina di un diverso responsabile secondo il disposto dell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 6 (Delega e avocazione ) - I compiti di cui all'art. 4 del presente regolamento non sono delegabili.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il funzionario può, con atto motivato, assegnare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, ad eccezione della sottoscrizione del provvedimento finale.

Nel caso di grave o continuata violazione dei doveri dell'ufficio, o, comunque, in caso di possibile pregiudizio per gli interessi dell'amministrazione, il dirigente del settore può avocare a sé i compiti attribuiti al funzionario responsabile, previa diffida scritta e fatta salva l'eventuale azione disciplinare

### CAPO III Le fasi dell'entrata

Art. 7 ( Il credito) - Per le obbligazioni derivanti da tributi o prestazioni patrimoniali varie, il credito sorge nel momento in cui si verifica il presupposto di imposizione o del pagamento. Il funzionario responsabile, per il caso di inadempimento contesta con il provvedimento di liquidazione o di accertamento previsto dalla legge o dal regolamento comunale gli importi non versati, gli interessi moratori ed irroga le eventuali sanzioni. E' fatto salvo il disposto di cui all'art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

I crediti derivanti da rapporti di carattere negoziale in favore dell'Ente sorgono al momento della sottoscrizione della convenzione, salvo che sia diversamente disposto dal contratto o dalla legge.

La fruizione di un pubblico servizio comunale comporta l'obbligo di corrisponderne il prezzo

sin dal momento in cui si gode del servizio.

Per il caso di mancato pagamento nei termini previsti dalla convenzione o, in assenza, entro 30 giorni dalla fruizione del servizio, il funzionario responsabile contesta l'inadempimento con lettera raccomandata e pone in mora il debitore, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per il pagamento, pena gli atti esecutivi.

Dalla data della costituzione in mora, di cui al comma cinque del presente articolo, sulle somme tardivamente versate si applicano gli interessi nella misura fissata dalla legge.

Art. 8 ( Adempimento volontario) - L'adempimento di tutte le obbligazioni pecuniarie in favore del Comune, anche a seguito dell'atto di costituzione in mora, può avvenire tramite:

- a) versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
- b) direttamente allo sportello del Tesoriere;
- c) tramite aziende bancarie diverse dal Tesoriere;
- d) tramite il concessionario per la riscossione o gli altri soggetti indicati nell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, qualora sia stata affidata in concessione l'attività di liquidazione, accertamento o riscossione dell'entrata.

Art. 9 ( Sanzioni per l'inadempimento) - Per il mancato o tardivo pagamento dei tributi e delle altre somme dovute per legge sono applicate le sanzioni previste dalla legge o dai regolamenti comunali che disciplinano la relativa entrata.

Nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento di obbligazioni nascenti da rapporti di carattere negoziale trova applicazione la "clausola penale" contenuta nell'articolo 1382 del Codice Civile, nella misura fissata nella convenzione.

Salvo i divieti previsti dalla legge, i dirigenti sono tenuti a prevedere all'atto della sottoscrizione dei contratti con soggetti terzi l'inclusione della "clausola penale" di cui al comma due del presente articolo, al fine di ridurre il contenzioso e semplificare l'azione amministrativa nel caso di inadempimento di obblighi contrattuali in danno del Comune.

E' fatta salva l'applicazione del disposto di cui all'art. 1453 e successivi del Codice Civile.

In caso di tardivo pagamento si applicano gli interessi moratori sulle somme riscosse ai sensi dell'art. 17 della legge 8 maggio 1998 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 1224 del Codice Civile.

In caso di mancato pagamento dei Tributi, Tasse o Canone per fornitura di servizi da parte dell'utente, l'Ente può chiedere il pagamento relativo come per legge precedente alla data della richiesta sanzionatoria.

Art. 10 ( Riscossione coattiva esattoriale) - La riscossione coattiva di tutte le entrate, di diritto pubblico e privato, è effettuata, nel caso in cui sia affidata ai concessionari per la riscossione di cui al d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, tramite ruolo, secondo la procedura contemplata dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni.

Il ruolo, che costituisce il titolo esecutivo per la riscossione, è formato in base ai provvedimenti di accertamento e di contestazione definitivi per i tributi e per le altre entrate coattive, ed in base agli atti formali di costituzione in mora di cui all'art. 7 del presente regolamento, per le altre entrate.

Art. 11 ( Riscossione coattiva per ingiunzione) - La riscossione coattiva delle entrate tributarie e non, qualora sia svolta in proprio dall'Ente o affidata ai soggetti privati indicati nell'art. 52 del d.lgs. n. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni, diversi dal concessionario, viene effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni, tramite ingiunzione amministrativa.

L'ingiunzione è sottoscritta dal funzionario responsabile sulla base degli atti di accertamento definitivi per le entrate tributarie e dei provvedimenti di costituzione in mora di cui all'art. 7 del presente regolamento per le entrate di diritto privato dell'Ente.

Art. 12 (Iscrizioni a ruolo in pendenza di giudizio) – L'Ufficio, prima delle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo o a titolo provvisorio, deve provvedere a notificare ai contribuenti l'avviso di accertamento, necessario al fine di costituire il contraddittorio tra il Comune e il cittadino.

Art. 13 (Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 15 DPR 602/73) – Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'Ufficio ma non ancora definitivi sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo dell'imposta corrispondente all'imposta o al maggior imponibile accertato dall'Ufficio con relativi interessi, se il contribuente ha prodotto ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale avverso l'avviso di liquidazione o avviso di accertamento. Dopo la decisione della Commissione Provinciale Tributaria, in caso di non accoglimento di detto ricorso, dovrà essere iscritto fino alla concorrenza della metà dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla Commissione stessa e relativi interessi. Dopo la decisione della Commissione Regionale Tributaria, dovrà essere iscritto fino alla concorrenza dei due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da detta Commissione e relativi interessi. Dopo la decisione della Commissione Centrale, dovrà essere iscritto, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato più interessi e la sanzione a titolo definitivo.

Art. 14 (Termine per l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art.17 DPR 602/73) – Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'Amministrazione Finanziaria, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del DPR 600/73. (Art. 43 DPR 600/73 – dovrà essere iscritto nei ruoli entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in caso di omessa presentazione di dichiarazione entro il sesto anno successivo).

Le imposte, le maggiori imposte in base agli accertamenti degli Uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'Amministrazione finanziaria, a pena di decadenza, entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### CAPO IV

#### Istituti premiali

Art. 15 (Ravvedimento operoso) - Ai sensi dell'art. 13, comma cinque del d. lgs. 15 dicembre

1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'istituto del ravvedimento operoso si applica, nei termini di legge, per l'imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) e per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) anche agli immobili sui quali siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche ed altre attività amministrative qualora il contribuente denunci, contestualmente, altre unità immobiliari in suo possesso che sfuggono al controllo dell'Ufficio.

Art. 16 (Ravvedimento nel caso di inadempimento di obbligazioni di diritto privato)

- Al fine di incentivare gli adempimenti tardivi e ridurre il contenzioso, nel caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie di diritto privato, il Comune, in via transattiva, rinuncia alla pretesa di un importo pari alla metà di quello della clausola penale di cui all'articolo nove del presente regolamento qualora il pagamento del debito e degli interessi moratori maturati avvenga nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della costituzione in mora.

Art. 17 ( Definizione agevolata) - Al fine di semplificare il procedimento per la definizione agevolata in caso di accertamenti per tributi riscossi tramite ruolo, le somme dovute a titolo di tassa, sanzioni ed interessi in conseguenza dell'applicazione di tale istituto, possono essere direttamente versate sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale o direttamente allo sportello della stessa Tesoreria, immediatamente dopo la sottoscrizione del provvedimento di adesione.

Al contribuente è fatto obbligo di produrre all'Ufficio Tributi del Comune la quietanza del pagamento con l'indicazione della causale entro e non oltre tre giorni dal versamento, pena la decadenza dal beneficio.

## CAPO V

### Gli istituti transattivi

Art. 18 (Accertamento con adesione) - E' istituito, ai sensi dell'art. 50 della legge n. 449/97, l'accertamento con adesione del contribuente per le entrate di carattere tributario.

Le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della definizione, da parte dei funzionari preposti, sono le seguenti:

- a) l'accertamento sia supportato da valutazioni analitico - deduttive o coefficienti presuntivi;
- b) l'accertamento sia basato su elementi di fatto non oggettivamente riscontrabili per la loro natura o per il decorso del tempo;
- c) il contribuente rappresenti all'Ufficio, a seguito della contestazione, ulteriori elementi di giudizio per i quali non sia ritenuto opportuno procedere, in autotutela, all'annullamento dell'atto e che possano determinare la soccombenza in giudizio dell'amministrazione.

Gli accertamenti non possono essere definiti con la procedura indicata nei commi precedenti del presente articolo qualora siano basati su elementi di fatto certi ed oggettivamente riscontrabili sulla base di atti e documenti.

Art. 19 ( Conciliazione giudiziale) - Gli organi che hanno la rappresentanza in giudizio dell'Ente possono conciliare totalmente o parzialmente la controversia in materia tributaria, secondo le disposizioni contenute nell'art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora la difesa processuale dell'Ente sia delegata dal titolare ad altro funzionario o ad un consulente esterno, la procura deve attribuire espressamente tale facoltà.

## CAPO VI

### Il contenzioso e l'autotutela

Art. 20 ( Difesa e rappresentanza nel processo tributario) - Il Comune sta in giudizio davanti alle commissioni tributarie mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

La rappresentanza processuale può essere delegata al funzionario responsabile del tributo con specifico provvedimento motivato.

Qualora il Comune, in deroga ai precedenti commi del presente articolo, intenda demandare la rappresentanza e difesa ad un professionista abilitato esterno all'Ente deve indicarne, con provvedimento motivato, le ragioni di opportunità.

Art. 21 (Difesa e rappresentanza nel processo ordinario) - Il Comune nei giudizi di opposizione davanti al Pretore di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.

La rappresentanza processuale può essere delegata nelle forme del precedente articolo del presente regolamento.

Art. 22 (Autotutela) - Il funzionario responsabile annulla gli avvisi di liquidazione ed accertamento adottati illegittimamente secondo i criteri di principio e la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, che trovano integrale applicazione.

Nel caso di protratto ed ingiustificato rifiuto ad annullare un atto illegittimo da parte del funzionario responsabile, il dirigente provvede direttamente al suo annullamento esponendone i motivi in un apposito provvedimento, fatta salva l'eventuale azione disciplinare.

## CAPO VII

### L'accertamento e la riscossione in concessione

Art. 23 (Principi generali in tema di concessione) - Il Comune può deliberare di provvedere, anche disgiuntamente, all'attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle proprie entrate di diritto pubblico e di diritto privato mediante affidamento ai soggetti indicati nell'art. 52 del d.lgs. n. 446/97, nel rispetto delle disposizioni di legge ivi contenute e dei principi indicati nel presente regolamento.

Non è concessionario della gestione di una entrata, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 446/97, il soggetto terzo che coadiuva gli Uffici comunali nell'attività di controllo ed istruzione dei procedimenti, qualora l'emissione dei provvedimenti di accertamento tributario o di contestazione del debito ed i successivi adempimenti indicati nel Capo III del presente regolamento siano attribuiti agli organi dell'Ente.

La delibera con cui viene dato in affidamento il servizio di accertamento e/o riscossione di una entrata deve indicarne le ragioni di opportunità.

L'affidamento in concessione non deve comportare oneri aggiuntivi per i contribuenti o per i fruitori dei pubblici servizi locali.

## CAPO VIII Disposizioni finali

Art. 24 ( Natura del regolamento) - Il presente regolamento viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, ed è reso pubblico mediante avviso sulla G.U.R.I. in quanto contiene la disciplina anche delle entrate di carattere tributario.

Art. 25 (Entrata in vigore) - Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore dall'1 gennaio 2000.

Art. 26 (Norma finale) – Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge se ed in quanto compatibili con i tributi comunali.